

## Condizioni tecnico-economiche per la somministrazione di gas naturale (mercato libero - altri usi)

Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione del gas naturale in base a quanto richiesto dal Cliente in sede di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto (CGC) ove discordanti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OFFERTA Store Gas Business</b> | Cod.<br>001260GSVML04XX0000000000SREX26<br>Valide dal 06/01/2026 al 05/04/2026 | Corrispettivo gas<br><b>PSV + 0,15 Eur/Smc</b> |
| <p>PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura "m", pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in €/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", espresso in €/MWh e convertito in €/Smc con un PCS di 0,03852 GJ/Smc utilizzando un coefficiente di conversione pari 0,0107. In sede di fatturazione tale corrispettivo sarà convertito in €/Smc considerando il PCS reale. Per la somministrazione di gas naturale Le sarà fatturato il corrispettivo gas sopra riportato, valido per 12 mesi dall'accettazione. Le condizioni economiche di somministrazione sono valide per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un anticipo di 90 giorni rispetto alla scadenza dell'offerta UGM provvede a comunicare al cliente in forma scritta eventuali variazioni del corrispettivo materia gas naturale e il relativo periodo di validità. Tale prezzo non include i seguenti corrispettivi: a) Componente di Commercializzazione quota variabile pari a 0,03 €/smc definita da Union Gas e Luce; b) CCV Corrispettivo di commercializzazione e Vendita pari a 204 €/punto/annui (17 €/punto/mese) definito da Union Gas e Luce. Inoltre le saranno fatturate le imposte relative alla somministrazione, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, così come previsto e disciplinato dall'ARERA e dalle autorità competenti. Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito <a href="http://www.uniongaseluce.it">www.uniongaseluce.it</a> alla sezione "Guida alle imposte".</p> |                                   |                                                                                |                                                |

### Validità

Le presenti CTE avranno una durata di 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione

### Sconto e bonus

Qualora il Cliente scelga l'opzione di ricezione della fattura a mezzo mail ed attivi la modalità di pagamento delle fatture tramite addebito diretto SDD, riceverà uno sconto in fattura di 2 €/mese. Qualora il Cliente cambi la modalità di ricezione delle fatture e/o la modalità di pagamento, perderà il diritto alla corresponsione del rispettivo sconto sopraindicato.

### Fatturazione

La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1 del TIF e secondo la disciplina e le modalità prevista dagli artt. 3.2, 3.3 e 4.3 del predetto Testo Integrato ARERA. L'emissione della bolletta avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce. Se modalità prescelta dal Cliente, le bollette saranno inviate al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili attraverso APP Union Gas e Luce, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà addebitato alcun onere aggiuntivo. Il pagamento delle bollette avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce.

### Imposte

Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito [www.uniongaseluce.it](http://www.uniongaseluce.it) alla sezione "Guida alle imposte".

### Incidenza percentuale delle voci di spesa al netto delle imposte per il cliente tipo

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| La tabella indica le incidenze percentuali dei corrispettivi sulla spesa media annua al netto delle imposte per un cliente tipo con consumi annui di 5.000 Smc in ambito Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) | Materia prima                                         | 65,19% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | di cui CCQVG_0.03                                     | 3,70%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | di cui Corrispettivo di commercializzazione e Vendita | 5,03%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | di cui Prezzo F0                                      | 18,49% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | di cui Indice                                         | 37,97% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trasporto e gestione del contatore                    | 27,11% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oneri di sistema                                      | 7,71%  |

### Servizi inclusi

#### Area Clienti Web e App Union Gas Metano (per sistemi Android e iOS)

Il Cliente avrà la possibilità di accedere ad un'area web riservata disponibile sul sito <https://www.uniongaseluce.it/> o in alternativa tramite l'app disponibile sugli store Google e Apple. Tramite l'area clienti è possibile comunicare con l'assistenza clienti, modificare i propri dati anagrafici, visualizzare l'estratto conto contabile e delle letture, visualizzare le fatture in formato elettronico e comunicare l'autolettura del contatore.

#### Assistenza Clienti

È disponibile il numero verde gratuito 800210760 per contattare telefonicamente l'assistenza clienti (servizio con sede esclusiva in Italia). Inoltre l'assistenza è erogata anche tramite posta elettronica scrivendo a [servizioclienti@uniongaseluce.it](mailto:servizioclienti@uniongaseluce.it), dall'area clienti web, o tramite social network attraverso la pagina istituzionale Facebook Union Gas Metano.

Data e firma per presa visione:

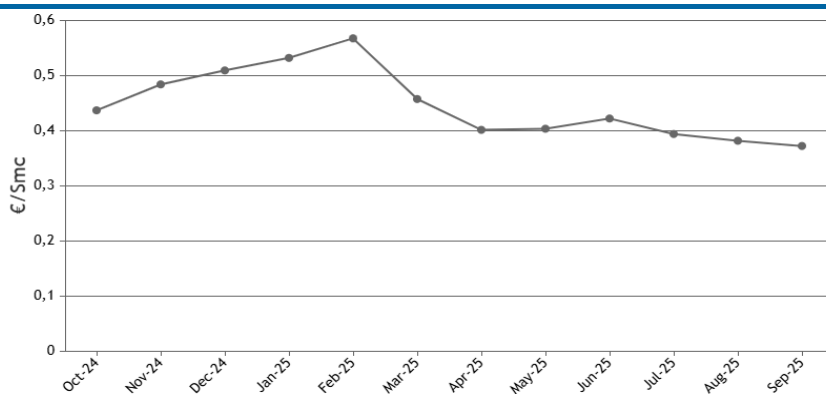
## STORE GAS BUSINESS

**CODICE OFFERTA: 001260GSVML04XX000000000000SREX26**

**OFFERTA VALIDA DAL 06/01/2026 AL 05/04/2026**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venditore</b>                     | Union Gas Metano S.p.A. - P.IVA 03163990611<br>Indirizzo di posta: Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano (MI)<br>Sito internet: <a href="https://www.uniongasluce.it/">https://www.uniongasluce.it/</a><br>Numero telefonico: 800210760<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:servizioclienti@uniongasluce.it">servizioclienti@uniongasluce.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del contratto</b>          | Indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condizioni dell'offerta</b>       | Offerta dedicata ai clienti finali titolari di siti ad uso non domestico con fornitura di gas naturale. Il cliente può richiedere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende perfezionato con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di UGM a mezzo sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da UGM saranno utilizzati dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indicati. Il cliente si impegna altresì a comunicare ad UGM ogni variazione relativa ai dati riportati nella proposta. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali, qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a UGM, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, UGM si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente. |
| <b>Metodi e canali di pagamento</b>  | Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Il cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie e ricevitorie abilitate al servizio e collegate alla rete Lottomatica e Sisal Pay, nonché mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria e/o postale. Inoltre tramite l'accesso ad un'area web riservata sul sito <a href="https://www.uniongasluce.it">uniongasluce.it</a> o in alternativa tramite l'app Union Gas e Luce il cliente ha la possibilità di effettuare il pagamento anche tramite la carta di credito. Se nelle CTE del contratto di fornitura sottoscritto dal cliente sono indicate delle specifiche modalità di pagamento, queste prevalgono su quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frequenza di fatturazione</b>     | La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1 del TIF e secondo la disciplina e le modalità previste dagli artt. 3.2, 3.3 e 4.3 del predetto Testo Integrato ARERA. L'emissione della bolletta avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce. Se modalità prescelta dal Cliente, le bollette saranno inviate al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili attraverso APP Union Gas e Luce, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà addebitato alcun onere aggiuntivo. Il pagamento delle bollette avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanzie richieste al cliente</b> | UGM addebiterà sulla prima fattura del cliente un deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato secondo l'art.5 comma 2 lettera b) del Testo Integrato delle Attività di Vendita di Gas Naturale e Gas Diversi da Gas Naturale Distribuiti a Mezzo di Reti Urbane, approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale il deposito cauzionale relativo alla somministrazione rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## CONDIZIONI ECONOMICHE

| <b>Prezzo materia gas naturale</b> | Prezzo variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| <b>Costo per consumi</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Indice</b>                      | PSV - PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura "m", pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in €/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", espresso in €/MWh e convertito in €/Smc con un PCS di 0,03852 GJ/Smc utilizzando un coefficiente di conversione pari 0,0107. In sede di fatturazione tale corrispettivo sarà convertito in €/Smc considerando il PCS reale. |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Periodicità indice</b>          | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Grafico indice (12 mesi)</b>    |  <table border="1"> <caption>Indice PSV (€/Smc) - 12 mesi</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice (€/Smc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Oct-24</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>Nov-24</td><td>0.48</td></tr> <tr><td>Dec-24</td><td>0.51</td></tr> <tr><td>Jan-25</td><td>0.53</td></tr> <tr><td>Feb-25</td><td>0.57</td></tr> <tr><td>Mar-25</td><td>0.45</td></tr> <tr><td>Apr-25</td><td>0.40</td></tr> <tr><td>May-25</td><td>0.40</td></tr> <tr><td>Jun-25</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>Jul-25</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>Aug-25</td><td>0.38</td></tr> <tr><td>Sep-25</td><td>0.37</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                               | Mese | Indice (€/Smc) | Oct-24 | 0.43 | Nov-24 | 0.48 | Dec-24 | 0.51 | Jan-25 | 0.53 | Feb-25 | 0.57 | Mar-25 | 0.45 | Apr-25 | 0.40 | May-25 | 0.40 | Jun-25 | 0.42 | Jul-25 | 0.39 | Aug-25 | 0.38 | Sep-25 | 0.37 |
| Mese                               | Indice (€/Smc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Oct-24                             | 0.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Nov-24                             | 0.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Dec-24                             | 0.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jan-25                             | 0.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Feb-25                             | 0.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Mar-25                             | 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Apr-25                             | 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| May-25                             | 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jun-25                             | 0.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jul-25                             | 0.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Aug-25                             | 0.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Sep-25                             | 0.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Totale</b>                      | PSV + 0,18 €/Smc *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Costo fisso anno</b>            | 204 €/anno *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |

| CORRISPETTIVI MEDI PER UN CLIENTE CON CONSUMI ANNUI DI 5000 SMC IN QUALSIASI AMBITO TERRITORIALE, VALIDI ALLA DATA DEL 06/01/2026.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre voci di costo                                                                                                                                                   | Distribuzione - Quota fissa 79,038333 Eur/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       | Distribuzione - Quota consumi 0,267161 Eur/Smc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       | Oneri di sistema - Quota fissa -21,63 Eur/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       | Oneri di sistema - Quota consumi 0,066822 Eur/Smc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Per maggiori dettagli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) all'indirizzo <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imposte                                                                                                                                                               | Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito <a href="http://www.uniongaseluce.it">www.uniongaseluce.it</a> alla sezione "Guida alle imposte". |
| Sconti e/o bonus                                                                                                                                                      | Qualora il Cliente scelga l'opzione di ricezione della fattura a mezzo mail ed attivi la modalità di pagamento delle fatture tramite addebito diretto SDD, riceverà uno sconto in fattura di 2 €/mese. Qualora il Cliente cambi la modalità di ricezione delle fatture e/o la modalità di pagamento, perderà il diritto alla corresponsione del rispettivo sconto sopraindicato.                                                                                      |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata condizioni e rinnovo                                                                                                                                           | Le condizioni economiche di somministrazione sono valide per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un anticipo di 90 giorni rispetto alla scadenza dell'offerta UGM provvede a comunicare al cliente in forma scritta eventuali variazioni del corrispettivo materia gas naturale e il relativo periodo di validità.                                                                                                                                 |
| Altre caratteristiche                                                                                                                                                 | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Escluse imposte e tasse

## ALTRE INFORMAZIONI

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Il cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali: - A mezzo raccomandata A.R.: Union Gas Metano SpA - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo mail: <a href="mailto:servizioclienti@uniongaseluce.it">servizioclienti@uniongaseluce.it</a> ; - A mezzo PEC: <a href="mailto:uniongasmetano@pec.it">uniongasmetano@pec.it</a> . I venditori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri clienti anche per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall'Allegato A alla Delibera ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, sono tenuti a versare ai clienti importi a titolo di indennizzo. Qualora il cliente sia un domestico o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attivazione della fornitura                                       | In seguito alla trasmissione dell'accettazione scritta da parte di UGM della proposta di contratto inoltrata dal cliente, UGM invierà per iscritto la comunicazione della data di inizio della fornitura. Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica presso il/i PdR e/o il/i PdP del cliente da parte di UGM in base a quanto richiesto dal cliente, nonché la stipula da parte di UGM dei contratti di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali. UGM in qualità di venditore si riserva il diritto di fornire gas e/o energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che: a) Esistano già le condotte nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni di realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi del D.Lgs. 164/2000, in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale. b) Esista già l'allacciamento tra fabbricato e rete del Distributore locale, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore locale a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione a UGM. c) Il cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso cliente di provvedere a sua cura e spese a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del contratto. d) Il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni, espressa autorizzazione alla posa delle condotte per effettuare l'allacciamento. Il richiedente si rende disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o alla UGM. e) Il richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del contratto. |
| Dati di lettura                                                   | Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base della lettura rilevata del contatore gas da parte del Distributore Gas o dell'autolettura da parte del cliente. La lettura rilevata del contatore gas è valida ai fini della fatturazione a congruaggio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che stabilisce quanto segue. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. In caso di mancata lettura del contatore gas, UGM ne fornirà informazione al cliente in fattura. Il cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L'autolettura è valida ai fini della "fatturazione a congruaggio", come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), della Delibera 229/01, dei consumi per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas effettui una lettura rilevata lo stesso giorno a cui fa riferimento l'autolettura del cliente o comunichi che l'autolettura non è valida o salvo il caso in cui UGM riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del cliente, informandone lo stesso, e solo per quest'ultimo caso in assenza del riconoscimento del dato di autolettura da parte del Distributore Gas. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate del Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da UGM in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Allorquando UGM entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di congruaggio dei consumi. Il cliente si impegna a comunicare a UGM l'autolettura del contatore gas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ritardo nei pagamenti</b>                                                                                                                                                                               | <p>In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati secondo D.Lgs. 231/2022. Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza della fattura, UGM costituirà in mora il cliente con diffida legale inviata con raccomandata, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della stessa. UGM addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nei limiti di quanto previsto dall'Allegato A Delibera ARERA n.258/2015/R/com e s.m.i.. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, qualora il cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, UGM sarà titolata a dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile alla prima fine mese utile per fatto e colpa del cliente, con il conseguente anticipato scioglimento del contratto. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il cliente di minimizzare il disagio causato a UGM, il cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da UGM. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche sopra indicate, UGM potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della fornitura presso il PdP del cliente. In tal caso, UGM si riserva di addebitare al cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno dieci giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, avverrà la sospensione della fornitura.</p> |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità e tempistiche</b>      | <p>Il cliente finale alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui fino a 200.000 Smc per il gas naturale può esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare venditore, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con UGM, senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare venditore; 2. un mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il cliente finale che intenda recedere dal contratto per motivi diversi dal cambio venditore, può esercitare il diritto di recesso inoltrando personalmente e direttamente il recesso a UGM mediante uno dei seguenti canali di contatto: - A mezzo raccomandata A.R.: Union Gas Metano SpA - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo fax al n. 081.5012544; - A mezzo PEC: <a href="mailto:uniongasmetano@pec.it">uniongasmetano@pec.it</a> specificando l'indirizzo alla quale inoltrare la fattura di chiusura ed i recapiti utili per un ricontatto. UGM ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al cliente a mezzo raccomandata A.R., con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nella comunicazione di recesso da parte di UGM viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso.</p> |
| <b>Onere di recesso anticipato</b> | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## OPERATORE COMMERCIALE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

## DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Livelli di qualità commerciale